



UNIONE LOMBARDA
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI
A MEZZO PEC
ex Legge 53/1994 succ. mod.

(aggiornamento 18.11.2013)

Indice

Vademecum operativo	pag. 3
Legge 53/94 succ. mod.	pag. 13
DM Giustizia n. 48/2013	pag. 20

VADEMECUM
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI
A MEZZO PEC EX L.53/1994¹

La pubblicazione del Decreto 3.4.2013 n.48 “Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” ha consentito l’avveramento della condizione contenuta nell’art.16 quater del D.L. 18.10.2012 n.179, il quale prevede che le modifiche alla L.53/1994 sulla facoltà di notificazione da parte degli avvocati previste dal medesimo articolo, acquistino efficacia decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto con il quale si sarebbe provveduto all’adeguamento delle regole tecniche del processo telematico alla nuova normativa. Essendo la pubblicazione avvenuta sulla GURI serie generale n.107 del 9.5.2013, le nuove norme sulla facoltà per gli avvocati di procedere alle notificazioni in proprio a mezzo PEC sono efficaci dal **24 maggio 2013**.

La norma che individua gli atti notificabili è l’art. 1 della legge, esattamente come per le altre tipologie di notificazione già da tempo fruibili, quindi sono passibili di notifica in proprio atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale secondo le modalità indicate più oltre.

1. PREREQUISITI

L’avvocato può eseguire la notificazione a mezzo della Posta Elettronica Certificata se sono verificate cinque condizioni:

- (1) il possesso dell’**autorizzazione del Consiglio dell’Ordine** presso il quale l’avvocato è iscritto ex art. 7 della Legge²;
- (2) il possesso di un **indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)³ risultante da pubblici elenchi**, si tratta in sostanza dell’indirizzo comunicato all’Ordine ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; in ogni caso la verifica del proprio indirizzo potrà essere eseguita sul sito <http://pst.giustizia.it/PST/> → scheda “servizi” → login tramite smart card → “accedi”

¹ come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179, d’ora innanzi anche solo “Legge”.

² non è necessaria una speciale autorizzazione per le notificazioni a mezzo PEC, essendo sufficiente l’autorizzazione già ottenuta nel caso l’avvocato sia già autorizzato alle notificazioni per posta ed a mani come precedentemente previste dalla legge.

³ Per la definizione: <http://www.digitpa.gov.it/pec>

a **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici**, oppure, se disponibile, presso → l'area privata del Punto di Accesso del proprio Ordine di appartenenza → "accedi" a **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici**.

- (3) il rilascio da parte del cliente della **procura alle liti** a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile;
- (4) la disponibilità di un indirizzo di PEC del destinatario tratto da pubblici elenchi. La poca chiarezza dell'art. 16 ter⁴, potrebbe esporre i notificanti a eccezioni relative al fatto che solo dopo il 15 dicembre 2013 le notifiche possano essere valide. Pare però difficile non ritenere pubblici elenchi quelli delle PA (<http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>), il registro delle imprese, gli albi degli Ordini, dai quali possono essere tratti gli indirizzi PEC. Così come dal ReGIndE⁵, nel quale sono riversati periodicamente, per quanto qui di interesse, gli indirizzi PEC degli Avvocati. Peraltro con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9/04/2013) è stato creato l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dal quale sarà possibile la consultazione di tali indirizzi PEC, come del resto già avviene per il citato REGINDE.
- (5) il possesso di un dispositivo di firma digitale.

2. LE FASI DELLA NOTIFICAZIONE

2.1 Predisposizione dell'atto/degli atti da notificare.

Preliminarmente è necessario predisporre l'atto o gli atti da notificare. Si consiglia di inserirli in una cartella del sistema operativo del proprio computer o del proprio server, anche ai fini della conservazione, per l'ipotesi in cui sia necessario procedere a verifiche in ordine alla validità della notificazione.

La Legge consente di notificare tre tipologie di oggetti informatici:

⁴ l'art.16 ter D.L. 18.10.2012 n.179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" recita: "Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia."

⁵ Registro Generale degli Indirizzi Elettronici previsto dal DM 44/2011 (pst.giustizia.it - per la consultazione <http://pst.giustizia.it/PST/> → scheda "servizi" → login tramite smart card → "accedi" a Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).

→ **documenti informatici** (art. 21 D.Lgs. 7.3.2005 n.82 Codice Amministrazione Digitale): si tratta di documenti creati direttamente dall'avvocato in forma elettronica (atto di citazione, atto di precetto ecc.), in uno dei formati consentiti dall'art. 13 delle Specifiche Tecniche previste dall'art.34 del D.M. 44/2011⁶ (ad esempio attraverso un programma di elaborazione testi o altri programmi idonei) che debbono essere sottoscritti digitalmente con le apposite utility rese disponibili unitamente al kit di firma digitale (smart card/chiavetta USB). Va sottolineato che, di norma, il tipo di file maggiormente fruibile è quello in .pdf e che, nell'ipotesi in cui l'atto notificato debba essere depositato telematicamente successivamente alla notificazione (ad esempio per procedere all'iscrizione a ruolo del giudizio) l'unico formato utilizzabile è proprio il **formato .pdf**, privo di elementi attivi ed ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, in quanto a mente dell'art. 12 delle Specifiche Tecniche, tale formato è l'unico valido per gli atti processuali in forma di documento informatico. Stante la sua più agevole fruibilità appare comunque consigliabile **utilizzare sempre documenti informatici in formato .pdf** che, quindi, potranno essere ottenuti in tre passaggi:

- I. redazione dell'atto in un programma di elaborazione testi;
- II. trasformazione del testo nel formato .pdf attraverso le apposite funzionalità;
- III. apposizione della firma digitale (il programma necessario alla sottoscrizione è normalmente contenuto nella *smart card / business key* usata per firmare; programmi e modalità di sottoscrizione possono variare a seconda del certificatore che ha rilasciato la firma digitale).

Il file firmato (normalmente con estensione del nome file .p7m) deve poi essere allegato al messaggio di invio della notifica.

→ **copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico** (art. 22 CAD): si tratta delle riproduzioni informatiche di atti originali in forma cartacea, che possono essere ottenute tramite la scansione del documento stesso.

In seno alla relata di notifica (la cui modalità di formazione è descritta più oltre) dovrà poi essere inserita l'asseverazione di conformità della copia telematica all'originale cartaceo.

Il file da notificare deve avere uno dei seguenti formati: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.; è

⁶ Si tratta dei formati .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml., è consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: .zip, .rar, .arj. – l'elenco aggiornato è comunque reperibile al link [Specifiche Tecniche Processo Telematico. – Art. 13](#)

consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: .zip, .rar, .arj. Anche in questo caso, tuttavia, appare consigliabile utilizzare, tra quelli ammessi, il **formato .pdf**, peraltro agevolmente gestito dalla maggiore parte degli scanner da ufficio in commercio, che producono direttamente la copia informatica in tale formato.

➔ **copie informatiche di copie autentiche (o esecutive) di atti originariamente informatici** (art. 22 e 23 CAD e 2714 c.c.): si tratta delle riproduzioni informatiche di copie autentiche dell'originale telematico (ad esempio un decreto ingiuntivo) estratte dal cancelliere ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 CAD in forma cartacea, che possono essere ottenute tramite la scansione del documento stesso. Anche in questo caso in seno alla relata di notifica (la cui modalità di formazione è descritta più oltre) dovrà poi essere inserita l'asseverazione di conformità della copia telematica all'originale cartaceo.

Il file da notificare deve avere uno dei seguenti formati: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.; è consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: .zip, .rar, .arj. Anche in questo caso, tuttavia, appare consigliabile utilizzare, tra quelli ammessi, il **formato .pdf**, peraltro agevolmente gestito dalla maggiore parte degli scanner da ufficio in commercio, che producono direttamente la copia informatica in tale formato.

ATTENZIONE: copie informatiche di atti originariamente informatici: allo stato non risulta possibile procedere alla notifica di atti telematici (originali telematici quali, ad esempio, decreti ingiuntivi telematici) estraendo copia autentica informatica direttamente dall'originale informatico. Per poter perfezionare ai sensi di legge tale modalità sarà necessario attendere una specifica normativa nonché l'implementazione dei sistemi di gestione del processo civile telematico.

2.2 Predisposizione della procura alle liti

L'atto/atti da notificare, qualora necessario, può essere accompagnato dalla procura alle liti, la stessa deve essere predisposta a mente dell'art. 83, comma 3, del codice di procedura civile, il quale prevede due modalità di formazione:

a) come documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente;

b) oppure come copia informatica tratta dalla procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente e autenticata di pugno dall'avvocato. L'art. 83 c.p.c. prevede poi che la copia informatica ottenuta tramite scansione della procura cartacea debba poi essere ulteriormente "autenticata" tramite apposizione della firma digitale da parte dell'avvocato.

La procura, così ottenuta, potrà quindi essere allegata unitamente all'atto a cui si riferisce al messaggio PEC con il quale si effettua la notificazione, ottenendo che la medesima sia considerata come apposta "in calce" a tale atto, come previsto dall'art.18 DM 44/2011.

È necessario segnalare l'opportunità che la procura sia riferibile all'atto, nel senso che la stessa non dovrà essere generica, ma dovrà prevedere richiami univoci al tipo di atto e alle parti.

2.3 Predisposizione della relazione di notificazione.

Si tratta di un documento informatico separato rispetto agli atti da notificare e, quindi, da formare a mente dell'art. 21 CAD con le modalità già descritte sopra al punto 1 per il documento informatico, procedendo sempre alla sua sottoscrizione con firma digitale.

Il contenuto obbligatorio della relazione di notificazione è determinato dall'art. 3 bis, comma 5, della legge, al quale si può rimandare, anche per la sua forma di semplice elencazione assolutamente intuitiva.

Un esempio di relazione di notificazione potrebbe essere il seguente:

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e CF] iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di _____, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di _____, giusta delibera del [DATA ED ESTREMI DELLA DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE], quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA DALL'AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti che si allega ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c.

NOTIFICO

l'allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l'eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all'indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto

[INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]

- dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)⁷;
- dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];
- dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici⁸
- dall'Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA⁹,
- dall'albo tenuto dall'ordine o dal collegio professionale cui appartiene il destinatario della notifica;

(EVENTUALE)

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti [INSERIRE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA] di [SEDE AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]

(EVENTUALE)

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l'atto notificato è copia fotoreprodotta conforme all'originale da cui è stata estratta.

LA RELATA, COMPOSTA COME SOPRA, DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE E ALLEGATA AL MESSAGGIO DI NOTIFICA

2.4 Invio del messaggio PEC


La notificazione, a mente dell'art. 3 bis della Legge avviene "...mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata...", quindi le modalità pratiche di esecuzione sono le seguenti:

⁷ consultabile dal sito <http://www.inipec.gov.it>


⁸ consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>

⁹ consultabile dal sito <http://www.indicepa.gov.it>

- (1) creare un nuovo messaggio PEC nel programma di posta elettronica adeguatamente configurato per l'utilizzazione dell'account PEC (possono essere utilizzati sia i programmi client residenti nel computer del mittente: per es. Outlook, Thunderbird, Mail, ecc.) ovvero utilizzando i servizi di Webmail messi a disposizione dai gestori PEC;
- (2) compilare il campo destinatario con l'indirizzo PEC relativo, che deve essere tratto da pubblici elenchi (vedi sopra al punto 1 "PREREQUISITI" e la nota 4);
- (3) compilare l'oggetto del messaggio con la seguente dicitura **obbligatoria**: "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994";



- (4) allegare al messaggio l'atto/atti da notificare come precedentemente predisposti e la relazione di notificazione all'esito delle allegazioni il messaggio apparirà composto in modo analogo all'immagine che segue:




- (5) se si utilizza per l'invio il servizio Webmail del proprio gestore PEC assicurarsi che sia stata scelta quale tipologia di ricevuta quella "completa", richiesta per la validità della notificazione dall'art. 18 DM 44/2011; tale verifica non è necessaria se si invia il messaggio da un programma di posta elettronica di uso comune (Outlook, Thunderbird, Mail) in quanto non risulta che alcuno di essi sia dotato della possibilità di scelta della tipologia di ricevuta ed automaticamente viene


generata una ricevuta “completa”; per il caso di utilizzo di programmi specifici che dovessero gestire la tipologia di ricevuta si raccomanda di controllare che la tipologia di ricevuta sia quella “completa”.

(6) invio del messaggio.

3. VERIFICA DEL BUON FINE DELLA NOTIFICAZIONE

Come previsto dalla normativa istitutiva del servizio della Posta Elettronica Certificata, la procedura di invio di un messaggio PEC comporta la ricezione di due messaggi di conferma:

- la **ricevuta di accettazione**, inviata dal **proprio** gestore PEC, che conferma la presa in carico del messaggio, e contiene i dati che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione, con l'indicazione di data ed ora dell'operazione; 

- la **ricevuta di avvenuta consegna**, inviata dal gestore PEC del destinatario, che conferma la messa a disposizione del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario e certifica il momento della consegna indicando data ed ora dell'operazione e contiene una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati. 

Il buon fine della notificazione si ha esclusivamente con il recapito nella casella PEC del mittente sia della ricevuta di accettazione che della ricevuta di avvenuta consegna, qualora sorgessero problemi nella messa a disposizione del messaggio al destinatario, il mittente si vedrà recapitare entro 24 ore un avviso di mancata consegna con l'indicazione dei motivi del mancato buon fine dell'invio del messaggio.



Oggetto	Mittente	Data
CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994	posta-certifica...	18:24
ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994	posta-certifica...	18:24
POSTA CERTIFICATA: ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO [ID:pdami;2013;3369] - Atto non codificat...	Per conto di tri...	16:48
CONSEGNA: DEPOSITO [ID:pdami;2013;3369] - Atto non codificato/Atto generico	posta-certifica...	16:47
ACCETTAZIONE: DEPOSITO [ID:pdami;2013;3369] - Atto non codificato/Atto generico	posta-certifica...	16:47
POSTA CERTIFICATA: ACCETTAZIONE DEPOSITO [ID:pdami;2013;3334] - Atto di intervento	Per conto di tri...	16:45
POSTA CERTIFICATA: ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO [ID:pdami;2013;3359] - Deposito Docume...	Per conto di tri...	16:31

Il messaggio di avvenuta consegna quindi è la prova del perfezionamento della notifica e riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la notifica si è perfezionata.



È importante sottolineare che alle notificazioni effettuate a mezzo di PEC **non si applicano l'obbligo di annotazione delle formalità nel registro cronologico** previsto dall'art. 8 della Legge come specificamente disposto dall'ultimo comma dello stesso articolo.

4. PROVA DELLA NOTIFICAZIONE

La prova della regolarità della notificazione è costituita, come accennato più sopra, dai file informatici del messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna: in particolare quest'ultima prova il perfezionamento della notificazione in capo al destinatario e, contenendo anche copia del messaggio inviato, ivi compresi gli allegati, è in grado di provare non solo il momento del perfezionamento ma anche l'oggetto della notificazione ed il suo contenuto.

Al fine di fornire la prova della notificazione, quindi, deve procedersi alla produzione dei suddetti file, dopo averli salvati nel formato proposto dal client di posta utilizzato o dalla webmail (i file non devono mai essere salvati in formato .txt, perché tale formato comporta la perdita delle proprietà del file e ciò non consentirebbe di fornire la prova della ricezione della PEC) e registrati su un supporto di memorizzazione (per es: chiavetta USB). Attualmente non è possibile depositare per via telematica tali file (la normativa e l'infrastruttura tecnica sono comunque in corso di revisione e si tornerà in punto non appena verrà adeguata).

Al fine di consentire un più agevole riscontro dell'avvenuto perfezionamento della notificazione anche nell'ambito di processi gestiti tradizionalmente in forma cartacea si potrà comunque procedere, in linea con quanto previsto dall'art. 9 della Legge 53/1994 con l'esibizione della prova della notificazione stampata su carta.

A tal fine sarà necessario stampare:

- (1) il messaggio di PEC di invio della notificazione;
- (2) tutti gli atti allegati;
- (3) la ricevuta di accettazione;
- (4) la ricevuta di avvenuta consegna;

Per ciascun documento dovrà essere attestata la conformità degli atti sopra indicati ai documenti informatici da cui sono tratte tramite apposizione su ciascun documento della relativa dichiarazione che potrà avere il seguente tenore:

<<Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta [laddove si tratti dell'attestazione di conformità di un atto informatico sottoscritto con firma digitale sarà necessario aggiungere la locuzione <<regolarmente sottoscritto con firma digitale del procuratore nominato>>]

[INDICAZIONE DEL NOME E FIRMA DELL'AVVOCATO]>>

Appare opportuno segnalare che all'avvocato che certifica la conformità all'originale è esplicitamente riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, con quanto ne consegue anche in termini di responsabilità.

Ovviamente per il caso di contestazione della validità della notificazione si potrà comunque procedere a tutte le verifiche del caso utilizzando i files relativi al messaggio di PEC inviato, alla ricevuta di accettazione ed alla ricevuta di avvenuta consegna.

Si rammenta che al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura dell'atto notificato va apposta apposita marca in misura variabile a seconda del numero dei destinatari della notificazione¹⁰. L'art. 10 della Legge 53/1994 sancisce che detta marca, per le notificazioni eseguite ai sensi dell'art.3 bis debba essere corrisposta mediante sistemi telematici, allo stato però il

¹⁰ fino a 2 destinatari: €2,58; da 3 a 6 destinatari: €7,75; 7 o più destinatari: €12,39.

pagamento con modalità telematica di dette marche non è ancora possibile. Non pare però possano essere sollevate eccezioni nell'ipotesi in cui la marca venga corrisposta secondo modalità tradizionali ed apposta sulle copie cartacee predisposte come sopra indicato.

**Testo della legge nr. 53 del 21 gennaio 1994
come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228
di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**

Legenda: in grassetto le parti modificate, tra parentesi quadre ed in corsivo quelle soppresse.

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati

Articolo 1

1. L'avvocato munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, **ovvero a mezzo della posta elettronica certificata** salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Articolo 2

1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 effettuata a mezzo del servizio postale il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.

Articolo 3

1. Il notificante che procede a norma dell'articolo 2 deve:

- a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
- b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero

del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;

c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

[3-bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8.] Comma abrogato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Articolo 3-bis

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

Articolo 4

1. L'avvocato, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Articolo 5

[1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,

la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.] Comma abrogato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella Legge 24 dicembre 2012 n. 228

2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

3. Nei casi previsti dal comma 2 l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

Articolo 6

1. L'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Articolo 7

1. L'avvocato che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni

solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

Articolo 8

1. L'avvocato, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.

3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 9

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta

elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 10

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. **Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.**
2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

Articolo 11

1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

Articolo 12

1. I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.

Articolo 13

1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.

Disposizioni temporanee

Le nuove disposizioni sulla notifica in proprio a mezzo pec acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di modifica delle regole tecniche (DM 44/2011) da emanarsi entro 180 giorni, così come previsto dall'art. 1 comma 19 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità

2013) che modifica il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, introducendo il nuovo art. 16-quater che, a sua volta, modifica la legge 21 gennaio 1994, n. 53 (“facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati”)

DECRETO 3 aprile 2013, n. 48

(in GU n.107 del 9-5-2013- Vigente 15 gg da pubbl. : 9-5-2013)

Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il Ministro Della Giustizia

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Visto l'art.16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Rilevata la necessità di modificare l'articolo 18 del predetto regolamento, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge 21 gennaio 1994, n. 53 in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, relativamente agli atti civili e agli atti stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 20 marzo 2013, prot. n. 1508.U;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Modifiche all'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44

1. L'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 è sostituito dal seguente:

Articolo 18 (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati)

1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti

informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.

3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Art. 2 Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.